

# **REGOLAMENTO SULLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DI ATENEO**

## Sommario

1. <i>AMBITO DI APPLICAZIONE</i> .....	3
2. <i>ELETTORATO ATTIVO</i> .....	3
3. <i>ELETTORATO PASSIVO</i> .....	3
4. <i>MODALITÀ ELEZIONI</i> .....	4
5. <i>COMMISSIONE ELETTORALE</i> .....	4
6. <i>PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI</i> .....	4
7. <i>DURATA DEL MANDATO</i> .....	5
8. <i>CESSAZIONE DALLA CARICA</i> .....	5
9. <i>ENTRATA IN VIGORE</i> .....	5

La normativa ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca stabilisce che “è necessario attribuire agli studenti un ruolo attivo e partecipativo, a tutti i livelli, nei processi decisionali degli organi di governo” - Modello di Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari del 26.02.2023.

### **1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina l'elezione della rappresentanza studentesca all'interno dei vari Organi collegiali di Universitas Mercatorum.

### **2. ELETTORATO ATTIVO**

Il diritto al voto è garantito a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea o Corsi di Dottorato di ricerca attivati dall'Ateneo, nell'Anno Accademico durante il quale si svolgono le elezioni.

#### **Per gli studenti dei Corsi di Laurea**

Ciascun elettore ha diritto a votare per i seguenti Organi e per ciascuno di essi può esprimere un solo voto di preferenza:

- Comitato Unico di Garanzia;
- Presidio della Qualità;
- Nucleo di Valutazione d'Ateneo;
- Commissione Paritetica Docenti-Studenti per il Corso di Studio di appartenenza;
- Consigli di Facoltà per la Facoltà di appartenenza;
- Corso di Studio di appartenenza.

#### **Per gli studenti dei Corsi di Dottorato di ricerca**

Ciascun elettore ha diritto a votare per il Corso di Dottorato di ricerca di appartenenza.

Gli elettori possono esprimere una sola preferenza per l'elezione dei rappresentanti per Organo.

### **3. ELETTORATO PASSIVO**

Per candidarsi è necessario possedere lo status di studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, a uno dei Corsi di Laurea o Dottorato di ricerca attivati dall'Ateneo. Sono esclusi dalla candidatura, pur rivestendo lo status di studente, coloro:

- per i quali residua meno di n. 6 mesi alla conclusione della carriera;
- a cui manca il conseguimento di un numero di CFU inferiore a 60 (solo per i Corsi di Laurea).

#### **4. MODALITÀ ELEZIONI**

Sono ammesse esclusivamente candidature di singoli candidati, con esclusione di liste.

L'indizione delle elezioni viene comunicata agli studenti tramite un'apposita comunicazione pubblicata nella sezione avvisi della Piattaforma e-learning e sul sito web di Ateneo.

Le elezioni e l'espressione del voto si svolgono in via telematica, sarà possibile candidarsi sulla piattaforma e-learning dell'Ateneo secondo le specifiche presenti all'interno dell'*ALLEGATO 1 - Indicazioni per le elezioni dei rappresentanti* pubblicato sito web di Ateneo.

L'Ateneo garantisce che l'esercizio di voto avvenga in modo tale da garantirne la personalità, l'uguaglianza, la libertà e la segretezza, oltre che nel rispetto di tutte le pertinenti normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, in coerenza con i principi riconosciuti e parte integrante dello Statuto di Ateneo.

Il voto dovrà essere espresso nei giorni e negli orari stabiliti, collegandosi alla piattaforma e-learning nell'area appositamente predisposta. Alla scadenza dei giorni e degli orari stabiliti per il voto, l'accesso all'area riservata nella sezione dedicata alle votazioni non sarà più consentito.

La procedura per candidarsi e per effettuare la votazione viene illustrata in dettaglio nell'*ALLEGATO 2 - Guida piattaforma per le elezioni delle rappresentanze studentesche* pubblicato sito web di Ateneo.

#### **5. COMMISSIONE ELETTORALE**

La Commissione per le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli Organi di Ateneo è presieduta da un Preside di Facoltà e viene nominata con Decreto del Rettore. Essa è composta, oltre che dal Preside, da due componenti del personale docente dell'Ateneo e da due componenti del personale non docente dell'Ateneo. La Commissione Elettorale sovrintende a tutto il procedimento elettorale.

Dopo la conclusione delle operazioni di voto, il Presidente della Commissione elettorale dà inizio allo scrutinio. Al termine dello stesso, senza soluzione di continuità, il Presidente della Commissione elettorale redige il verbale elettorale, che deve riportare il resoconto delle operazioni di scrutinio e l'indicazione dei voti riportati dai candidati.

Sulla base degli esiti delle elezioni, la Commissione dà mandato agli Uffici di Ateneo di procedere alla pubblicazione degli esiti elettorali.

Gli eletti sono proclamati con Decreto del Rettore.

#### **6. PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

Risultano eletti coloro i quali abbiano riportato il maggior numero di voti validi. Limitatamente agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, a parità di voti validi sarà proclamato eletto il candidato che abbia conseguito il minor numero di CFU e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età. Limitatamente agli studenti iscritti ai Corsi di dottorato, a parità di voti sarà proclamato eletto il candidato iscritto da minor tempo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

## 7. DURATA DEL MANDATO

Il mandato degli eletti ha durata biennale, a decorrere dalla data di adozione del Decreto Rettorale di proclamazione ed è rinnovabile una volta sola.

## 8. CESSAZIONE DALLA CARICA

Gli studenti eletti nelle rappresentanze studentesche degli Organi di Ateneo cessano dalla carica nei seguenti casi:

- Conseguimento della laurea Triennale;
- Conseguimento della laurea Magistrale;
- Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca;
- Dimissioni volontarie motivate;
- Abbandono degli studi;
- Perdita dei requisiti stabiliti per la candidabilità;
- Assenza non giustificata per oltre due volte consecutive alle riunioni dell'Organo di rappresentanza.

In ogni caso di cessazione dalla carica del proclamato eletto, viene proclamato eletto, in suo subentro, il candidato che lo segue. Restano ferme, per tutti gli eventuali subentranti, le cause di cessazione dalla carica. Ove non risultino altri candidati proclamabili, o che accettino la carica, il Rettore indice nuove elezioni suppletive, salvo che ciò si verifichi negli ultimi sei mesi di durata del mandato.

In caso di ripetizione delle votazioni, gli eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato delle altre componenti rappresentative già elette.

## 9. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Marzo 2025.